

CONVENZIONE

TRA

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16-07-2009 - in persona del suo Presidente, Ing. Giuseppe Rossi, con sede legale in Roma (00161), Via G. Saliceto 7/9, C.F./P. IVA 10566361001

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")

- da una parte -

E

il/la Regione Siciliana - Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - IRVO - nella persona del suo legale rappresentante Dott. Vincenzo Pernice con sede in - Via Libertà 66 - 90143 Palermo PA, CF 00262110828 P. IVA 00261280820

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

Di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un:

- Organismo di Certificazione di Sistema;
- Organismo di Certificazione di Personale;
- Organismo di Certificazione di Prodotto/Servizio;
- Organismo di Ispezione;
- Organismo di Verifica;
- Organismo di Convalida;
- Laboratorio di Taratura;
- Laboratorio di Prova;
- Laboratorio Medico;
- Organizzatore di Prove Valutative (PTP);
- Produttore di Materiali di Riferimento (RMP);
- altro tipo di Laboratorio, o di Organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) ACCREDIA è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16-07-2009;
- b) ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento del CAB;
- c) la scelta di ACCREDIA come unico fornitore è stata effettuata visto il Decreto del 22-12-2009, art.2, ove si prevede che: "ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge n.99 del 23-07-2009 (n.d.r.), ACCREDIA Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato... è designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento", considerata l'esclusività in Italia del servizio richiesto;
- d) ACCREDIA è firmatario, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA);per gli ambiti sopra riportati, in funzione delle norme di valutazione della conformità riconosciute da EA, ILAC ed IAF e ad esclusione dello schema RMP per i quali gli accordi EA MLA non sono ancora vigenti;
- e) la verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile (Regolamento CE 765/2008, Decreto di designazione di ACCREDIA del 22-12-2009) per l'Accreditamento (di seguito, per brevità, denominato come: "Accreditamento"), viene effettuata con le modalità e le prescrizioni previste nei documenti ACCREDIA (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede ACCREDIA (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti"), nel rispetto della norma UNI EN ISO 17011;
- f) l'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolte dai CAB;
- g) i CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta;
- h) l'Accreditamento consiste in una dichiarazione di adeguatezza (adequacy audit e non quindi compliance o conformity audit) dell'organizzazione e delle procedure adottate dal CAB nel fornire un servizio competente, coerente e imparziale; così come risulta attraverso il pieno soddisfacimento delle norme/regolamenti di riferimento;
- l) l'Accreditamento è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti;
- j) il CAB ha volontariamente richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i riportati nell'Allegato al Certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento");
- k) il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento;
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per lo schema Laboratori di Prova, riportato nell'allegato al Certificato di Accreditamento;
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra ACCREDIA e CAB

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI DI ACCREDITAMENTO

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

ART. 2

OGGETTO

2.1. Con la presente Convenzione ACCREDIA conferma, a seguito del buon esito delle attività di verifica svolte, la concessione al CAB dell'Accreditamento per lo schema Laboratori di Prova riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolti dalla/e sede/i accreditate del CAB e riportate nel Certificato di Accreditamento.

2.2. Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0376L** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3. L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

ART. 3

OBBLIGAZIONI A CARICO DI ACCREDIA

3.1. ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente a prove e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2. ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

3.3. ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.

3.4. ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.

3.5. ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la massima tempestività l'interruzione dell'erogazione delle attività di accreditamento per un determinato schema.

3.6. ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB se intende subappaltare delle attività ad altri Enti di Accreditamento firmatari degli accordi EA/IAF MLA e ILAC MRA.

3.7. ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.

3.8. ACCREDIA controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3.9. ACCREDIA si impegna ad informare, allorché ne ricorrano gli estremi, il CAB tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata - PEC, della richiesta ad essa pervenuta, di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

ART 4

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CAB

4.1. Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato tutti i requisiti e gli obblighi previsti nei Documenti.

4.2. Il CAB si impegna ad essere conforme al Reg. (CE) N.765/2008 (art.7).

4.3. Il CAB si impegna a rispettare in modo continuativo i requisiti per il mantenimento dell'accreditazione per lo scopo per il quale è stato concesso e a collaborare con ACCREDIA in modo che possa verificare l'adempimento di tali requisiti. Questo comprende anche l'obbligo a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti che verranno pubblicati da ACCREDIA stesso secondo le modalità indicate all'art. 3.4 e la disponibilità ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto previsto all'art. 5 di recedere dalla presente Convenzione.

4.4. Il CAB si impegna ad informare ACCREDIA se non è più in condizione di soddisfare i requisiti per l'accreditazione.

4.5. Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di prove, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.

4.6. Il CAB si impegna a rispettare la politica di ACCREDIA sull'uso del marchio di accreditamento e a pubblicizzare l'accreditazione solo rispetto allo scopo per il quale è stato accreditato.

4.7. Il CAB garantisce che:

a) tutte le prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;

b) la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.

4.8. Ove applicabile in base ai Documenti, il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione delle attività accreditate, anche senza preavviso, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui queste vengono subappaltate inserendo tale possibilità negli accordi con questi ultimi, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento.

Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.

4.9. Il CAB si obbliga a pagare i costi delle attività di valutazione effettuate e i diritti annui di mantenimento dell'accREDITamento previsti nel Tariffario, secondo le condizioni ivi previste.

4.10. Il CAB si impegna ad Informare immediatamente ACCREDIA circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione delle attività accreditate;
- b) l'eventuale variazione della composizione societaria, il trasferimento della titolarità dell'accREDITamento ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di una modifica della ragione sociale, la cessione di ramo d'azienda ad altro CAB o altra variazione societaria;
- c) l'eventuale variazione delle sedi del CAB (es. apertura, trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività accreditate);
- d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione, dell'alta Direzione o del personale responsabile del CAB rispetto a quanto comunicato in precedenza:
 - modifica del del personale Direttivo;
 - modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di AccredITamento;
 - variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova/certificati di taratura/documenti associati ad un materiale di riferimento.

Inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti Interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa inficiare la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'AccREDITamento.

4.11. Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.

4.12. Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.

4.13. Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro applicabili così come previste dalla normativa in materia e a fornire ad ACCREDIA, in fase di programmazione delle attività di valutazione su campo, informazioni dettagliate circa le misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate, con l'invio del modulo MD-19 entro 10 giorni solari dalla data della verifica ispettiva, salvo i casi di sorveglianza non programmata, a cui si applicano **7 giorni (sette) lavorativi**.

4.14. Nei casi elencati al punto 4.10 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione.

4.15. Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli Ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/segue prove per cui è AccredITato.

4.16. Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, prove per cui è accreditato.

4.17. Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa per la reputazione di ACCREDIA o tale da portare discredito per le attività di accreditamento.

4.18. Il CAB si impegna per l'approfondimento e la risoluzione di qualunque reclamo, di cui venga messo a conoscenza da parte di ACCREDIA e che riguardi il suo accreditamento.

4.19. Il CAB è tenuto ad informare tempestivamente ACCREDIA di tutti i procedimenti giudiziari pendenti che riguardano le attività coperte dall'accREDITamento. Il CAB è tenuto altresì ad informare tempestivamente ACCREDIA in merito ai provvedimenti amministrativi e giudiziari relativi al personale interno ed esterno del CAB, sempre in relazione alle attività coperte dall'accREDITamento. Il CAB non deve trasmettere ad ACCREDIA dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy.

4.20. Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: Laboratorio di Prova o un Laboratorio Medico (di seguito, per brevità, denominato come "Laboratorio") o un PTP:

a) Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prove con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'AccREDITamento, limitatamente a prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prove con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'AccREDITamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio/PTP siano state verificate da ACCREDIA;

b) Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti applicabili. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove saranno a carico del Laboratorio.

4.21. Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: Laboratorio di Taratura (di seguito, per brevità, denominato come "LAT") o un Produttore di materiali di riferimento (di seguito, per brevità, denominato come "RMP"):

a) Il LAT/RMP si obbliga ad effettuare tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e della legge, applicando i principi di ILAC-P10 "ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results" secondo la politica pubblicata da ACCREDIA;

b) Il LAT/RMP, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle tarature o delle produzioni di materiali di riferimento, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati di taratura e di documenti associati ad un materiale di riferimento con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il LAT/RMP si obbliga a darne comunicazione ad ACCREDIA e a riprendere le attività soltanto dopo che ACCREDIA avrà positivamente valutato le necessarie azioni correttive;

- c) il LAT/RMP si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le tarature o la produzione di materiali richieste da ACCREDIA nell'ambito delle valutazioni su campo, o al di fuori di esse;
- d) il LAT/RMP si obbliga, per le conferme metrologiche delle proprie dotazioni, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA;
- e) il LAT si obbliga a predisporre un idoneo programma di partecipazione a confronti, riesaminarlo periodicamente, aggiornarlo e monitorarne la sua esecuzione al fine di dimostrare la copertura del proprio campo di accreditamento durante l'intero periodo di validità dell'accREDITAMENTO stesso. Il LAT si obbliga a sviluppare tale programma in conformità alla politica di ACCREDIA utilizzando fornitori di ILC e/o PT competenti per le tarature secondo le indicazioni fornite da ACCREDIA. Il LAT si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le tarature richieste da ACCREDIA nell'ambito della valutazione su campo, o al di fuori di esse;
- f) il LAT/RMP si obbliga a trasmettere ad ACCREDIA le informazioni relative ai certificati di taratura o ai certificati di materiali di riferimento emessi sotto accREDITAMENTO, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni;
- g) il LAT/RMP autorizza ACCREDIA a pubblicare sul proprio sito i nominativi del personale di riferimento per le attività accreditate.

4.22. Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: Organismo di Certificazione di Sistema, Organismo di Certificazione di Personale, Organismo di Certificazione di Prodotto/Servizio, Organismo di Ispezione, Organismo di Verifica, Organismo di Convalida (di seguito, per brevità, denominato come: "Organismo"):

- a) tutti gli Organismi (accreditati per gli schemi Sistemi di Gestione, Prodotto e Personale) sono tenuti a trasmettere ad ACCREDIA i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni. È obbligo dell'Organismo trasmettere ad ACCREDIA (tramite il servizio web - SIAC - messo a disposizione da ACCREDIA con la collaborazione di una società di servizi, direttamente tramite accesso al sito di ACCREDIA o di soggetti terzi indicati da ACCREDIA), informazioni tempestive e corrette in merito ai certificati emessi sotto la propria responsabilità, nonché comunicare tempestivamente ogni informazione relativa alla revoca delle certificazioni, nello schema SGQ, settore IAF 28, anche ai fini di legge;
- b) gli Organismi rimarranno quindi responsabili in via esclusiva nei confronti degli enti fruitori del servizio offerto (Es: ANAC, SOA, società appaltanti, mercato in generale...), ed ACCREDIA, per qualsiasi danno derivante da inesattezze e/o non tempestiva pubblicazione dei dati, manlevando di conseguenza ACCREDIA, da qualsiasi onere, contestazione o richiesta di risarcimento danni in merito a tali negligenze o inadempimenti. Le informazioni raccolte da ACCREDIA potranno quindi essere pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA a soggetti terzi utilizzatori della certificazione (es: Camere di Commercio, Istituti di Ricerca, CRIF, CERVED, ANAC, ENEA, IAF, ecc.), anche nella loro totalità e completezza, perché i soggetti destinatari possano a loro volta farsi tramite per la loro divulgazione al pubblico, quando le stesse informazioni fossero già state divulgate da ACCREDIA;

- c) l'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di Accredimento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di Accredimento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra;
- d) l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto Accredimento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo. In aggiunta ai dati sul fatturato, è facoltà di ACCREDIA richiedere informazioni in merito al numero delle certificazioni rilasciate, agli Ispettori, al numero delle giornate di verifica, e ogni altra ulteriore informazione che possa essere rilevante per tenere sotto controllo il servizio oggetto di accredimento;
- e) l'Organismo deve trasmettere ad ACCREDIA, in maniera tempestiva la programmazione aggiornata e completa relativa alle proprie attività ispettive e ogni altra informazione necessaria all'effettuazione delle verifiche da parte ACCREDIA, in tempo utile per la relativa pianificazione. Per gli schemi di certificazione che non prevedono una pianificazione come per alcune certificazioni e ispezioni in ambito cogente, il CAB dovrà comunque fornire la massima collaborazione con ACCREDIA-DC per l'individuazione delle attività che dovranno essere oggetto di VA.
- I CAB devono inviare altresì su richiesta di ACCREDIA-DC, l'elenco di tutte le verifiche svolte nel periodo indicato da ACCREDIA-DC al fine di permettere l'effettuazione delle attività di market surveillance visit;
- f) l'Organismo si impegna a mantenere aggiornati i documenti nella sezione struttura del CAB dell'area riservata del sito web di ACCREDIA;
- g) l'Organismo deve consentire ad ACCREDIA, come previsto dai Regolamenti di Accredimento, di prendere visione dei documenti contabili durante le verifiche in sede;
- h) l'Organismo accreditato si impegna a non emettere certificati non accreditati nello stesso scopo per cui ha ottenuto l'accREDITamento;
- i) l'Organismo accreditato per certificazioni di sistemi di gestione si impegna a non erogare consulenza ad organizzazioni su nessun sistema di gestione, anche nei sistemi di gestione in cui non fosse accreditato;
- j) l'Organismo, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di ispezione con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori di Accredimento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso l'Organismo ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R, per e-mail o a mezzo PEC. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di ispezione con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dall'Organismo siano state verificate da ACCREDIA.

ART. 5

RECESSO E REVOCA

5.1. Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, tramite lettera raccomandata A/R, o Posta Elettronica (e.mail o a mezzo PEC se prevista) da inviare ad ACCREDIA.

5.2. Il CAB in caso di recesso o di revoca ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA, qualsiasi riferimento all'Accreditamento e qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA in originale il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB Accreditato.

5.3. A garanzia dei richiedenti prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

5.4. La revoca/rinuncia dell'accREDITamento non comporta la decadenza degli obblighi contrattuali nei confronti di ACCREDIA che si riserva di poter avviare le procedure di riscossione coattiva e di recupero delle spese, maggiorate di interessi, nelle forme previste dalla legge.

ART. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

6.1. La presente Convenzione decorre dalla data di delibera della concessione dell'accREDITamento e avrà termine alla data di scadenza del certificato di accREDITamento.

6.2. Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accREDITati (settori, estensioni, tipi di prove, esami, prove valutative, materiali di riferimento, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati del Certificato di AccREDITamento.

6.3. Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di AccREDITamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Tuttavia se la variazione comporta la modifica del soggetto giuridico del CAB (es. cambio di Codice Fiscale e/o Partita IVA) o in caso di trasferimento della titolarità dell'accREDITamento, il CAB dovrà sottoscrivere una nuova convenzione di accREDITamento che non potrà avere una durata superiore a quella di scadenza del certificato di accREDITamento.

ART. 7

CORRISPETTIVI

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente. Nel caso di CAB appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, i corrispettivi saranno erogati nel pieno rispetto della L.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni; in particolare ACCREDIA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.136/2010.

In caso di variazione delle tariffe, ancorché vi sia un preventivo approvato, i servizi verranno fatturati alle tariffe vigenti al momento della prestazione eseguita.

Nel periodo di preavviso, al CAB che si avvale della facoltà di recesso, vengono praticate le tariffe anteriori alla variazione, per le sole attività svolte fino al momento della cessazione dell'accREDITAMENTO.

Il CAB ha il diritto di rinunciare all'accREDITAMENTO entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica del Tariffario.

ART. 8

REGIME FISCALE

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconta l'imposta fissa.

ART. 9

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

ART. 10

CONSERVAZIONE

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati.

ART. 11

DICHIARAZIONI DEL CAB

11.1. Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2. Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3. Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4. Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

ART. 12

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1. L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2. Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) fallimento del CAB o cessazione dell'attività;
- b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione inviata da ACCREDIA;
- c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza ed imparzialità del CAB;
 - comportamenti fraudolenti da parte del CAB;
 - variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3. A garanzia dei richiedenti prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

ART. 13

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

13.1. Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2. Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario, salvo i casi in cui ACCREDIA sia destinataria di una richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di un terzo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del DPR 12 aprile 2006 n. 184 o per altri obblighi di legge.

13.3. Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5. Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte Interessata;
- b) ogni comunicazione resa assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte Interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6. Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

ART. 14

COMUNICAZIONI

14.1. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, email, PEC, o con ogni altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione e si intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Via G. Saliceto 7/9, 00161 Roma, Via Tonale 26, 20125 Milano, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
- b) quanto al CAB, presso la sua sede legale.

14.2. Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

ART. 15

ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede.

Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

ART. 16

TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione verranno effettuati nel rispetto della D. Lgs. 196/2003 Codice della Privacy e, alla scadenza, del REG (UE) 679/2016.

Il trattamento dei dati sarà funzionale alla gestione ed esecuzione di tutte le attività pertinenti al processo di accreditamento derivanti dalla presente Convenzione nonché, in generale, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e rientrante espressamente nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del Reg 679 comma 1 lettera b) c) ed e).

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (REG 679/2016 art.32).

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione, è obbligatorio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi e trattati in funzione della gestione di tutti gli adempimenti connessi alla presente convenzione [REG 679/2016 art.6 comma 1 lettera b)].

È in capo ad entrambe le Parti, per i trattamenti di cui sono titolari, il soddisfacimento dei diritti degli interessati [REG 679/2016 art.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].

Alcuni dati potranno inoltre essere conferiti in forma cartacea e/o elettronica a società esterne per archiviazione [REG 679/2016 art.6 comma 1 lettera f)].

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, e neppure di diffusione [REG 679/2016 art.6 comma 1 lettera b) ed c)].

Riguardo ai dati riguardanti le figure professionali certificate, l'interessato è informato circa il trattamento dei suoi dati dal CAB. L'informativa deve elencare tutti i trattamenti, compresi quelli pertinenti alla pubblicazione nel database ACCREDITIA delle Figure professionali Certificate (196/2003 Art. 2 Finalità comma 1). All'atto del trasferimento dei dati nel database di ACCREDITIA al CAB è richiesta l'accettazione di un disclaimer che garantisca che l'informativa ha avuto luogo e che l'interessato ha dato il suo consenso¹. In caso contrario in caricamento non ha luogo. [REG 679/2016 art.6 comma 1 punto a)].

Non è previsto in nessun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale [REG 679/2016 art.13 comma 1 punto f)].

Il periodo di conservazione dei dati personali è in dipendenza a quanto stabilito dagli obblighi pertinenti all'accREDITAMENTO [REG 679/2016 art.13 comma 2 punto a)].

¹ ISO/IEC 17024 57.3.3 L'Organismo di Certificazione deve garantire che le informazioni ottenute durante il processo di certificazione, o da fonti diverse dal richiedente, dal candidato o dalla persona certificata, non siano divulgate ad una parte non autorizzata senza il consenso scritto della persona (richiedente, candidato o persona certificata), eccetto i casi nei quali la legge preveda che tali informazioni siano divulgate.

ART. 18

APPELLI

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accredimento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

ART. 19

UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: 22/05/2018

Revisione 0 del 22/05/2018

DATA

26 GIU. 2010



DOTT. VINCENZO PERNICE
LEGALE RAPPRESENTANTE CAB

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., il Laboratorio dichiara di accettare specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 2. Oggetto; 4. Obbligazioni a carico del CAB; 5. Recesso; 7. Corrispettivo; 9. Foro Competente; 11. Dichiarazioni del CAB; 12. Clausola risolutiva espressa; 13. Clausola di riservatezza; 18. Appelli.

DATA

26 GIU. 2010



DOTT. VINCENZO PERNICE
LEGALE RAPPRESENTANTE CAB

Comp. L. n. 114 per la riforma della giustizia

**IL PRESENTE DOCUMENTO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**